

Legge regionale 20 marzo 2015, n. 31

**Contributi straordinari in favore della  
popolazione dei comuni colpiti dagli  
eccezionali eventi meteorologici del  
giorno 5 marzo 2015.**

(Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del  
25.03.2015 )

PREAMBOLO .....	1
Art. 1 - Contributi straordinari della Regione .....	1
Art. 2 - Norma finanziaria .....	2
Art. 3 - Entrata in vigore .....	2

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della  
Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4,  
comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225  
(Istituzione del servizio nazionale della  
protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.  
67 (Ordinamento del sistema regionale della  
protezione civile e disciplina della relativa  
attività);

Considerato quanto segue:

1. In conseguenza dell'eccezionale evento  
atmosferico che si è verificato il giorno 5  
marzo 2015, caratterizzato da venti molto  
forti, con raffiche fino a 150-170 km/h,  
precipitazioni e nevicate, si sono verificate  
cadute di alberi su linee elettriche ed  
interruzioni della fornitura di energia  
elettrica, interruzioni delle viabilità per caduta  
di alberi, danneggiamenti alle infrastrutture  
pubbliche ed al patrimonio abitativo privato,  
nonché gravi danni alle attività agricole,  
commerciali e industriali.

2. Il Presidente della Giunta regionale ha  
conseguentemente dichiarato lo stato di  
emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11,  
comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 2014,  
con decreto 5 marzo 2015, n. 41, per l'intero  
territorio regionale;

3. L'eccezionale fenomeno atmosferico ha  
pertanto causato, nei comuni colpiti, notevoli  
danni alle abitazioni, con un gran numero di  
edifici scoperchiati e di tetti distrutti a causa  
della caduta di piante.

4. Si rende conseguentemente necessario  
porre in essere un intervento legislativo  
urgente, che disponga uno stanziamento  
straordinario per l'erogazione di un contributo  
di solidarietà alle persone fisiche danneggiate,  
al fine di agevolare il ripristino delle normali  
condizioni di vita.

Approva la presente legge

*Art. 1 - Contributi straordinari della Regione*

1. Al fine di prestare immediata assistenza alla  
popolazione dei comuni colpiti dagli eventi  
meteorologici che si sono verificati il giorno 5  
marzo 2015, la Regione, nei limiti della spesa  
massima di euro 3.000.000,00, interviene con un  
contributo straordinario di solidarietà in favore dei  
soggetti privati, a titolo di sostegno per  
fronteggiare le prime spese necessarie per il  
ripristino strutturale degli immobili destinati a  
prima abitazione e delle relative pertinenze.

2. Possono chiedere il contributo i nuclei familiari  
danneggiati dall'evento aventi un valore  
dell'indicatore della situazione economica  
equivalente (ISEE) massimo di euro 36.000,00, con  
abitazione abituale e stabile nei comuni interessati  
dagli eventi, individuati con deliberazione della  
Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto  
del Presidente della Giunta regionale 19 maggio  
2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari  
regionali in attuazione della legge regionale 29  
dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema  
regionale della protezione civile e disciplina della  
relativa attività"). Il limite massimo del contributo è  
fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare.

3. La Regione procede alla ripartizione delle risorse  
disponibili fra i comuni in misura proporzionale al  
numero delle segnalazioni di danno effettuate  
tramite autocertificazione degli interessati,  
acquisite dai comuni stessi a seguito di avviso  
pubblico.

4. I comuni disciplinano i criteri e le modalità di  
assegnazione ed erogazione del contributo, nel  
rispetto dei limiti indicati al comma 2.

5. Il contributo erogato dai comuni ai soggetti  
danneggiati in attuazione del presente articolo può  
essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi,  
ivi compresa l'autonoma sistemazione, che siano  
successivamente attivati ai sensi della legge  
regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento  
del sistema regionale della protezione civile e  
disciplina della relativa attività), oppure di  
provvedimenti nazionali. Il contributo non è  
cumulabile con eventuali indennizzi assicurativi

---

corrisposti allo stesso titolo.

*Art. 2 - Norma finanziaria*

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000,00 per l'anno 2015 si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 115 "Interventi derivanti da eventi calamitosi - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015.

*Art. 3 - Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.